

| COSTITUZIONE TESTO VIGENTE  | COSTITUZIONE TESTO MODIFICATO   |
|---|---|
| <a href="#">Art. 76</a>   | <a href="#">Art. 76</a>   |
| L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.   | <i>Identico</i>   |
| <a href="#">Art.77</a>  | <a href="#">Art. 77</a>   |
|   | <i>art. 16</i>  |
| Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.  | Il Governo non può, senza delegazione <b>disposta con legge</b> , emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.  |
| Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. | Quando, in casi straordinari di necessità, e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione <b>alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</b>  |
|   | <b>La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce</b> entro cinque giorni.   |
| I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti   | I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione <b>o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può</b> tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti   |
|   | <b>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</b> |
|   | I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.  |
|   | <b>L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica</b>  |

|  |  |
|--|--|
|  | entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.  |
|  | Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.  |
| Art. 78  | Art. 78  |
|  | <i>art. 17</i>   |
| Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.  | <b>La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta</b> lo stato di guerra e <b>conferisce</b> al Governo i poteri necessari.  |
| Art. 79  | Art. 79  |
|  | <i>art. 18</i>   |
| L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.  | L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti <b>della Camera dei deputati</b> , in ogni suo articolo e nella votazione finale.   |
| La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.  | <i>Identico</i>  |
| In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge   | <i>Identico</i>  |
| Art. 80  | Art. 80  |
|  | <i>art. 19</i>   |
| Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.   | <b>La Camera dei deputati autorizza</b> con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. <b>Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.</b> |
| Art. 81  | Art. 81  |
|  | <i>art. 38, co.6</i>   |
| Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.   | <i>Identico</i>  |
| Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. | Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione <b>della Camera dei deputati</b> adottata a maggioranza assoluta dei <b>suoi</b> componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.  |
| Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.  | <i>Identico</i>  |

|  |   |
|--|---|
| Le Camere ogni anno approvano con legge di bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.   | <b>La Camera dei deputati</b> ogni anno <b>approva</b> con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.   |
| L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.   | <i>Identico</i>   |
| Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. | Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti <b>della Camera dei deputati</b> , nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale. |
| <a href="#">Art. 82</a>  | <a href="#">Art. 82</a>   |
| Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.   | <b>La Camera dei deputati</b> può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. <b>Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</b>   |
| A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.  | A tale scopo <b>ciascuna Camera</b> nomina fra i propri componenti una Commissione. <b>Alla Camera dei deputati la Commissione è formata</b> in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.   |